

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:

- **Salvatore Casciaro** Presidente rel.
- **Vincenzo Selmi** Consigliere
- **Roberto Bonanni** Consigliere

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 27.02.20202, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado in materia di previdenza ed assistenza, iscritta al n. 936/16, vertente

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Mordini 14 nello studio dell'Avv. M. Cecchetti, che la rappresenta e difende con l'Avv. L. Bora e con l'avv. A. Paoletti

Appellante,

E

INPGI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 35 presso l'Avv. B. E. Pontecorvo, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del ricorso

Appellata.

OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8215/15 del 1.10.2015

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO



1. Il primo motivo non è fondato.

Come è stato già efficacemente osservato da Cass., 29 gennaio 2003, n. 1372, con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal primo gennaio 1996, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale è sufficiente che il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all'INPS, relativa all'omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo posto a suo carico, al fine di avvalersi del più lungo termine di prescrizione, alcun obbligo di notificare la denuncia anche al datore di lavoro.

Cass., 23 gennaio 2006, n. 1264 ha poi aggiunto che la *ratio legis* non consente di limitare l'applicazione del termine lungo di prescrizione all'oggetto specifico della denuncia, “...essendo sufficiente che il lavoratore si dolga, nei confronti di un determinato datore di lavoro, dell'inosservanza degli obblighi di legge, domandando così un intervento degli organi deputati al controllo e alla repressione che non può certo ritenersi circoscritto ai riferimenti contenuti in denuncia (che non deve e non può presentare contenuti specifici e tecnicamente precisati). La denuncia del lavoratore, presentata a uno degli organi pubblici abilitati al controllo, e indipendentemente dai suoi contenuti (maggiore o minore specificazione delle omissioni, imputazione a determinati periodi), è il fatto che impedisce la riduzione del termine di prescrizione” (così Cass. n. 24946/2015).

Ebbene, nel caso di specie i contributi oggetto di pretesa dell'Inpgi afferiscono al periodo giugno 2006 - aprile 2007, la denuncia dei lavoratori è del 27 giugno 2011 (come emerge *ex actis*, v. doc. 7 Inpgi), mentre la prima richiesta di adempimento da parte dell'Istituto è del 30.7.2014, data di notifica del verbale di accertamento 60/2014.

Dunque, il credito non era, all'evidenza, prescritto.

2. Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione delle sanzioni, non è fondato.

Va opportunamente premesso il dato normativo.

Il comma 8 dell'art. 116 l. 388/2000 recita: “*I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:*



a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; ...

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; ... Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; ...”.

Orbene, il primo giudice ha ritenuto versarsi nell'ipotesi di evasione contributiva e non invece, come preteso dalla ██████████ in quella diversa e meno grave di omissione contributiva.

E ciò (come si legge nella sentenza impugnata) muovendo dalla premessa “...che vi è omissione contributiva in caso di ritardo nel pagamento dei contributi, che risultano però dovuti in forza delle registrazioni e delle documentazioni obbligatorie e regolarmente denunciati dal datore di lavoro; in sintesi, quindi, vi è omissione se i contributi sono stati oggetto di una ricognizione di debito da parte del datore di lavoro, non onorata nel pagamento e che quindi l'Istituto creditore può individuare *ictu oculi* e recuperare in via automatica. Di contro, vi è l'evasione contributiva si verifica se le predette registrazioni o denunce contributive siano state del tutto omesse o occultate e quindi se il mancato versamento deriva dal mancato originario riconoscimento della loro debenza, restando così l'Istituto creditore gravato di una specifica attività di accertamento e verifica prodromica al loro incasso”. Ebbene, nel caso di specie, dal momento che era incontestato il fatto che la ██████████ non avesse provveduto né a registrare i lavoratori quali dipendenti né a denunciarli alla gestione AGO dell'Inpgi, e questo proprio perché riteneva, con apprezzamento personale e soggettivo, di non aver alcun obbligo in tal senso, era del tutto conseguenziale, sempre a detta del primo giudice, ricondurre la fattispecie all'ipotesi dell'evasione contributiva.



Trattasi di rilievi qui pienamente condivisi e sui quali (peraltro) l'appellante, nel suo atto di gravame, non prende specificamente posizione. Né vale replicare, come fa la difesa della [REDACTED] che andrebbe comunque negato l'intento evasivo e quindi affermata la buona fede dell'amministrazione, in quanto i lavoratori erano stati comunque registrati presso l'Inpgi, ancorché in una gestione assicurativa diversa da quella per i lavoratori dipendenti.

Tale obiezione, analiticamente esaminata dal primo giudice, è stata già disattesa con diffuse argomentazioni.

E, infatti, tale scelta della [REDACTED] si collocava (come sempre precisato dal primo giudice) *"...nel quadro di un contenzioso esistente tra la parti e inerente al periodo anteriore a quello ora al vaglio, nel quale la medesima prestazione lavorativa dei predetti lavoratori era stata qualificata come di lavoro giornalistico dipendente, con obbligo della parte datoriale di pagare i contributi alla relativa gestione Inpgi"* (sentenza del Tribunale del lavoro di Roma recante n. 19906/08, confermata da Corte d'appello 2161/2013).

Anzi, proprio la pendenza del precedente contenzioso su situazione simile, e relativa a periodo pregresso, imponeva semmai una maggiore accortezza al debitore, che oggi quindi non può che imputare a se' il rischio di erronee valutazioni giuridiche unilateralmente operate. D'altronde anche la S.C. ha recentemente chiarito, in relazione a vicenda analoga, che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (o autonomo), benché regolarmente denunciato e registrato, *"...concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti"* (cfr. Cass. n. 6405/2017).



Né può, infine, fondatamente affermarsi che la scelta in questione fosse assistita da buona fede, atteso che, come rileva giustamente il primo giudice, “...in un’ottica di gestione corretta dei rapporti sostanziali tra gli odierni contraddittori, nulla avrebbe impedito alla [redacted] di pagare all’Inpgi, per il periodo controverso, i maggiori contributi da lavoro dipendente con riserva di ripetizione e di chiedere nel contempo un accertamento giudiziale negativo del suo obbligo, previa qualificazione da parte del Tribunale, cui solo compete, del rapporto di lavoro dei predetti giornalisti”.

Peraltro, l’ordinamento conosce e disciplina l’ipotesi d’incertezza nella qualificazione giuridica della fattispecie fonte dell’obbligazione contributiva (art. 116, c. 10, legge n. 388/2000), connettendola però a oggettivi contrasti negli orientamenti giurisprudenziali o amministrativi in ordine alla normativa di riferimento e non certo ad una personale attività di valutazione giuridica della fattispecie concreta arrogatasi dal debitore (il quale ultimo, peraltro, nell’ambito del presente giudizio, rinunciando ad impugnare la diversa valutazione dell’Istituto inerente alla qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, mostra di non avere significativamente alcunché da obiettare a riguardo).

3. Conclusivamente, l’appello va respinto. La sentenza appellata deve essere, dunque, confermata.

Le spese di lite del grado –liquidate col dispositivo- seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- rigetta l’appello;
- condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 5.000,00 oltre rimborso sp. gen. al 15%, Iva e Cpa.

Dà atto che sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.02.2020.

IL PRESIDENTE EST. - Salvatore Casciaro

